

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BABBINI, POTÌ, SALVATORE, GANGI, ALBERTINI,  
AMODEO, LA GANGA, FERRARI MARTE**

*Presentata il 23 giugno 1981*

**Norme per la semplificazione delle procedure di spesa  
delle leggi statali di finanziamento del settore agricolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento emana periodicamente leggi di finanziamento del settore agricolo, non avendo le regioni, allo stato attuale, un'autonoma capacità impositiva sufficiente a fronteggiare le crescenti esigenze dell'agricoltura.

Le suddette leggi recano stanziamenti rigidamente suddivisi per settore operativo, il che è una delle cause del formarsi di residui passivi in determinati comparti e dell'insufficienza di fondi in altri, essendo ovviamente impossibile predeterminare le esigenze dei diversi settori nelle diverse aree del paese.

Questo modo di legiferare, tra l'altro, è in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382), che attribuisce alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'incentivazione dell'attività agricola. È pertanto auspicabile che le fu-

ture leggi finanziarie in favore dell'agricoltura rechino un unico stanziamento da ripartire alle regioni, che dovranno impegnarsi ad utilizzarlo secondo gli indirizzi e gli obiettivi fissati a livello nazionale, inviando entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi programmi regionali e delle somme impegnate ed erogate.

In attesa che venga posto in essere questo nuovo modo di legiferare in materia agricola, per superare le gravi difficoltà operative in cui si dibattono le regioni, con la presente proposta di legge si introducono alcune modifiche alla legislazione esistente.

In particolare, s'intende migliorare la operatività del Quadrifoglio che, essendo una legge-quadro e di procedura, avrebbe dovuto limitarsi a determinare gli indirizzi generali e gli obiettivi di produzione. La legge ha finito invece per rivelarsi una gabbia estremamente rigida, non consen-

tendo spostamenti e integrazioni fra i diversi settori, come invece richiederebbero le singole e mutevoli realtà regionali.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si propone quindi di consentire alle regioni un utilizzo più elastico ed immediato delle risorse recate da leggi nazionali in favore del settore agricolo.

Con l'articolo 2 si propone la soppressione del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Comi-

tato interministeriale per la programmazione economica (del quale ultimo tra l'altro fa parte il Ministro dell'agricoltura).

L'esperienza ha infatti dimostrato che il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare altro non è che un doppione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Con gli articoli 3 e 4 si stabiliscono i modi affinché gli stanziamenti vengano utilizzati dalle regioni secondo gli obiettivi programmatici fissati a livello nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alle leggi 20 ottobre 1978, n. 674, e 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare, secondo propri programmi d'intervento, variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate a valere su stanziamenti, concernenti il settore agricolo, recati da leggi statali.

### ART. 2.

Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito con l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è soppresso e le funzioni ad esso attribuite vengono demandate al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) istituito con la legge 27 febbraio 1967, n. 48.

### ART. 3.

Le regioni sono tenute ad inviare al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale, relativa all'anno solare precedente, sullo stato di attuazione dei rispettivi programmi regionali e delle somme impegnate ed erogate, siano esse provenienti da leggi statali o da stanziamenti autonomi delle regioni.

ART. 4.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, valuta lo stato di attuazione dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione.